

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 59/CGF  
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 Dicembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

**Collegio composto dai Signori:**

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Attolico Avv. Lorenzo, Del Vecchio Avv. Paolo, Mezzacapo Dr. Salvatore – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/CHIEVO VERONA DEL 10.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 13.11.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. DORONZO PIETRO, SEGRETARIO DELL’A.S. BARI S.P.A., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 39 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 9.11.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al signor Doronzo la sanzione dell’ammonizione.

- 3) **RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 24.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. di Genova riduce la sanzione al minimo edittale di €10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELL' UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DOSSENA ANDREA SEGUIDO GARA ROMA/UDINESE DEL 2.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 130 del 3.12.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'Udinese Calcio S.p.A. di Udine infligge al calciatore Dossena la sanzione della squalifica per una giornata unitamente all'ammenda di Euro 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 5) **RICORSO DELL' A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUIDO GARA LIVORNO / SAMPDORIA DEL 25.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

#### **ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

- 6) **RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUIDO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 4.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 06.11.2007)

La C.G.F., sentite le argomentazioni di parte ricorrente in relazione alle motivazioni che hanno provocato il ritardato inizio della gara, ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione e segnatamente:

- del fascicolo di gara completo (ivi ovviamente compreso il referto integrale degli ufficiali di gara);
- della relazione dei rappresentanti della Procura Federale presenti in occasione della gara.

Si ritiene, altresì, opportuno richiedere un supplemento di referto dell'arbitro in ordine alla circostanza secondo cui i rappresentanti della F.C. Internazionale, alla presenza dei dirigenti della società Juventus e dei rappresentanti della Procura Federale, gli avrebbero fatto presente il motivo del ritardato arrivo della squadra allo stadio.

-----

**Publicato in Roma il 14 Dicembre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete